



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 87 del 19/06/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 maggio 2012, n. 1023

Diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali ai sensi art. 28 L.R. 30 Aprile 2009 n. 10

L'Assessore allo Sviluppo Economico avv. Loredana Capone, sulla base della relazione espletata dal Dirigente dell'Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E., confermata dal Dirigente del Servizio Attività Economiche Consumatori, riferisce:

L'art. 28 della Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 10 ha apportato modifiche alla L.R. 28 Maggio 1975, n. 44 (Disciplina delle attività di ricerca e coltivazione delle acque minerali e termali) in ordine al diritto annuo da corrispondere per l'attività di ricerca (art. 7 L.R. 44/75) e coltivazione (art. 22 L.R. 44/75) delle acque minerali e termali stabilendo, inoltre, che il diritto annuo succitato, deve essere determinato annualmente con delibera di Giunta Regionale.

Per l'anno 2009 il diritto annuo è stato determinato dallo stesso art. 28 della L.R. 10/2009 fissandolo in euro 30,00 per l'attività di ricerca e in euro 50,00 per la coltivazione delle acque minerali e termali.

Per l'anno 2010 il diritto annuo è stato fissato con Delibera di Giunta n. 1314 del 03.06.2010 in euro 130,00, per ettaro o frazione di ettaro, a carico delle Ditte che provvedono all'imbottigliamento delle acque minerali, mentre per quelle destinate ad "altri usi", il diritto annuo è stato fissato in euro 100,00, sempre per ettaro o frazione di ettaro. Tali importi sono rimasti invariati anche per l'anno 2011.

La ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali attengono ad un'attività industriale che va inquadrata in una più precisa logica di mercato, per cui le tariffe del diritto annuo determinate per gli anni 2010/2011 si ritengono tuttora congrue, in considerazione anche della crisi economica che investe questo settore.

Tutto ciò premesso, per l'anno 2012 si propone di confermare i costi degli anni 2010/2011, come di seguito riportati:

- per l'attività di ricerca delle acque minerali e termali si stabilisce euro 60,00 (Euro Sessanta/00) per ettaro o frazione di ettaro;
- per la coltivazione delle acque minerali e termali si stabilisce euro 130,00 (Euro Centotrenta/00) a ettaro o frazione di ettaro, il diritto annuo a carico delle Ditte che provvedono all'imbottigliamento delle acque minerali e/o termali, mentre per quelle destinate ad "altri usi", il diritto annuo è fissato in euro 100,00 (Euro Cento/00) per ettaro o frazione di ettaro.

Fermo restando che l'utilizzazione delle acque come sopra descritte presuppone regolare autorizzazione da parte delle autorità igienico-sanitarie competenti e che per "altri usi" si intende:

- l'utilizzo al minuto delle acque minerali e/o termali alla sorgente;

- l'utilizzo delle acque minerali e/o termali nei centri termali.

Il diritto annuo come innanzi fissato, determinato solo in base alla superficie della concessione in quanto, attualmente, l'attività non è sufficientemente regolamentata attesa la vetustà della Legge Regionale 28 maggio 1975 n. 44, viene versato sul c/c postale n. 60225323 mod. TD 451 intestato a: Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Viale Caduti di Tutte le Guerre 70126 BARI. - cod. 1101 - Causale: Diritto annuo per Permesso di ricerca e/o Concessione di acque minerali e termali.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione comporta implicazioni di natura finanziaria in entrata a favore del bilancio regionale. Le suddette entrate saranno accertate nel momento del realizzo al capitolo di entrata 3061150.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera F) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Controllo e Gestione del P.R.A.E. e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di far propria la proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico, qui da intendersi integralmente riportata;

- di determinare per l'anno 2012 il diritto annuo, così come definito dall'art. 7 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 1 art. 28 l.r. 10/2009, in euro 60.00 (euro sessanta/00) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nel permesso di ricerca delle acque minerali e termali;

- di determinare per l'anno 2012 il diritto annuo, così come definito dall'art. 22 della l.r. 44/75, come sostituito dal comma 3 art. 28 l.r. 10/2009 in:

A. euro 130.00 (euro centotrenta/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione di acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per l'imbottigliamento;

B. euro 100.00 (euro cento/00), per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nella concessione per l'utilizzo acque minerali e/o termali, a carico delle ditte che utilizzano le acque per "altri usi" (così come definiti in premessa).

- il diritto annuo come sopra formulato deve essere corrisposto entro il 30 giugno 2012, pena la decadenza prevista dall'art. 36 l.r. 44/75 e s.m.i., e viene versato sul c/c postale n. 60225323 mod. TD 451 intestato a: Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi Regionali - Viale Caduti di Tutte le Guerre 70126 BARI. - cod. 1101 - Causale: Diritto annuo per Permesso di ricerca e/o Concessione di acque minerali e termali.

- di disporre la pubblicazione, a cura del Servizio Attività Economiche Consumatori, sulla pagina web del Servizio;
- di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) della presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 13/94, art. 6.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Teresa Scaringi Dott.Nichi Vendola
